UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e Lavoro
Settore Attività Formativa

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

Apprendistato 2010 - 2012
Sperimentazione di percorsi di Alta formazione per l'acquisizione del Titolo di

- **Master Universitario di I° e II° livello**
- **Dottorato di ricerca**

(D. Lgs. n. 276/2003 - Art. 50 s.m.i.)

Indirizzi

per la programmazione e gestione di percorsi di Alta formazione in Apprendistato

Provvedimento attuativo della Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 sulla

"DISCIPLINA DEGLI ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO"

Atto regionale di indirizzo ai sensi della L.R 26/04/2000, n. 44

Deliberazione della Giunta regionale n. 57-13142 del 25/01/2010

Indice

PREMESSA 3
Sezione 1 4
QUADRO NORMATIVO 4
Sezione 2 6
OBIETTIVI E AZIONI AMMISSIBILI 6
2.1 Obiettivi
2.2 Azioni ammissibili
Sezione 3 7
INDIRIZZI ORGANIZZATIVI E PRIORITÀ REGIONALI 7
3.1 Indirizzi organizzativi 7
3.2 Priorità regionali 7
3.3 Integrazione dei principi orizzontali previsti dai Regolamenti comunitari 8
Sezione 4 9
INDICAZIONI GENERALI SUI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE 9
4.1 Tipologie di percorsi formativi 9
4.2 Durata dei percorsi formativi
4.3 Governance del processo
4.4 Aspetti finanziari 9
Sezione 5 10
SOGGETTI ATTUATORI 10
Sezione 6 10
IMPRESE E ORGANISMI DATORIALI 10
Sezione 7 10
DESTINATARI 10
Sezione 8 11
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 11
8.1 Modalità di affidamento 11
8.2 Valutazione delle proposte progettuali 11
Sezione 9 12
RISORSE FINANZIARIE 12
Aiuti di stato 13
Sezione 10 13
AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA E MONITORAGGIO 13
10.1 Ammissibilità della spesa 13
10.2 Monitoraggio 13
Sezione 11 14
DISPOSIZIONI FINALI 14
Informazione e pubblicità 14

PREMESSA

La Regione Piemonte con la Legge regionale del 26 gennaio 2007, n. 2 ha disciplinato gli aspetti formativi del contratto di apprendistato stipulato ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30).

La Legge regionale è impostata secondo principi di delegificazione e di semplificazione. In essa sono infatti indicati i principi generali a cui lo sviluppo dell'azione formativa del contratto di apprendistato deve ispirarsi mentre gli aspetti gestionali ed operativi sono rinviati a successivi provvedimenti della Giunta regionale.

La legge disciplina gli aspetti formativi delle tre tipologie di apprendistato previste dal D. Lgs. n. 276/2003 - contratto di apprendistato per giovani fino ai 18 anni (Art. 48), contratto di apprendistato professionalizzante (Art. 49) e contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (Art. 50). Quest'ultima tipologia contrattuale è stata avviata nella nostra regione, in via sperimentale, a partire dall'anno 2004 a seguito della sottoscrizione di un primo Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sin dalla fase di avvio, la sperimentazione ha suscitato un elevato interesse ed una forte adesione da parte del sistema produttivo e del sistema universitario regionale. A seguito degli importanti risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, nel dicembre del 2006 si è ritenuto di estendere la sperimentazione a nuovi settori di attività sottoscrivendo un secondo Protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con il presente provvedimento si intende avviare, in continuità con l'impianto metodologico e gestionale testato nella citata sperimentazione, una nuova programmazione, per il periodo 2010-2012, di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di titoli di alta formazione tenuto conto anche delle integrazioni e modifiche introdotte dall'art. 23 della legge 133/2008. In questa fase, in via prioritaria e in attesa del completamento del processo di riforma della scuola secondaria superiore, vengono avviate le seguenti tipologie di percorsi formativi :

- ***Master universitari di I° e di II° livello***
- ***Dottorati di ricerca***

La Regione Piemonte, mediante successivi provvedimenti, si riserva di estendere la sperimentazione a percorsi formativi per apprendisti assunti ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i. all'aerea della formazione tecnica superiore (I.F.T.S. - Poli Tecnico Professionali - I.T.S.) nonché a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del diploma di scuola media superiore.

In conformità a quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003, le azioni formative di cui al presente Atto di indirizzo saranno realizzate in osservanza dei vincoli di durata e secondo le modalità di attuazione individuati con apposita Intesa sottoscritta tra la Regione Piemonte e le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e, laddove previsti percorsi di specifica competenza, le altre istituzioni formative.

Tenuto conto del livello di innovatività e dell'esigenza di avviare azioni volte a testare la rispondenza del mondo dell'università e delle imprese nei confronti dell'istituto dell'apprendistato, così come ridefinito, si ritiene, ai sensi dell'art. 77 della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, di attuare una gestione unitaria a livello regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal presente provvedimento.

Sezione 1
QUADRO NORMATIVO

- Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000, n. 22 contenente disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 196/1997;
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro" che disciplina, tra l'altro, l'apprendistato individuando in particolare le seguenti tipologie di contratto:
  - apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48);
  - apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (art. 49);
  - apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50);
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale";
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", con particolare riferimento all'art. 23 recante "Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato";
- Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005, che adotta il modello di "Libretto formativo del cittadino" approvato con l'Accordo in Conferenza Unificata del 14 luglio 2005;
- Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509";
- Decreto Ministeriale 8 maggio 2007, n. 246 "Decreto criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2007";
- Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, prot. n. 224/1999 "Regolamento in materia di dottorato di ricerca";
- Circolare 14/10/2004, n. 40 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di contratti di apprendistato;
- Circolare 25 gennaio 2006, n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di apprendistato per il conseguimento di un diploma e per percorsi di alta formazione;
- Circolare 10 novembre 2008, n. 27 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - art. 23, L. 9 agosto 2008, n. 133 - chiarimenti;
- Reg. (CE) n.1828/06 recante disposizioni sulle modalità di applicazione del Reg. (CE) 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013;
- Reg. (CE) n.1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 396/09;
- Reg. (CE) n.1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 284/09;
- Nota della Commissione Europea n. 12748 del 30 luglio 2008 "Programmazione FSE 2007-2013 - Modalità di accesso - Scheda Università" approvata dal Comitato Nazionale QSN in data 09/07/2009, che definisce le condizioni di legittimità del trasferimento di risorse pubbliche da parte delle Regioni e P.A. a favore delle università per il finanziamento di attività di interesse generale, finalizzate allo sviluppo economico e sociale del territorio, rientranti negli scopi istituzionali delle stesse;

- Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";
- Legge regionale 26/01/2007, n. 2 sulla "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato";
- Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 che istituisce il "Sistema Regionale per la Ricerca e l'Innovazione";
- POR del FSE Ob. 2 "Competitività regionale e occupazione 2007-2013" approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CCI2007IT052PO011;
- Documento Unico di Programmazione adottato con DGR. n. 19-9238 del 21 luglio 2008 e successive integrazioni DGR del 6 ottobre 2008, n. 10-9736;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 44-14478 del 29/12/2004 "Atto di indirizzo per la realizzazione di azioni sperimentali relative all'art.50 del D. Lgs. n. 276/2003";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23/07/2007 "Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 2/2007";
- Determinazione n. 73 del 02/11/2007 "Disposizioni operative in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con DGR n. 66-6528 del 23/07/2007";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 30-7893 del 21/12/2007 avente per oggetto la presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR;
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE[1];
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori".

[1] In fase di approvazione in sede di Conferenza Stato -Regioni.

Sezione 2
OBIETTIVI E AZIONI AMMISSIBILI

2.1 Obiettivi

La disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato introdotta nella nostra Regione con la legge regionale n. 2/2007 punta al raggiungimento di obiettivi strategici che tendono alla qualificazione delle risorse umane e all'innalzamento dei livelli della formazione e istruzione dei giovani piemontesi.

Si ritiene inoltre che le condizioni di successo del "nuovo apprendistato" siano da ricercare in un sistema volto:

- all'interazione tra impresa e istituzione formativa;
- alla valorizzazione dell'impresa quale soggetto con "capacità formativa";
- alla qualificazione e caratterizzazione del sistema dell'offerta formativa;
- alla funzione di facilitazione e raccordo tra imprese e istituzioni formative esercitata dalle parti sociali anche mediante gli organismi bilaterali.

2.2 Azioni ammissibili

Il presente atto definisce gli indirizzi per la programmazione e la gestione, nel periodo 2010-2012, di percorsi di Alta formazione rivolti agli apprendisti assunti presso imprese piemontesi ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i. (contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) articolati nelle seguenti tipologie di azioni:

- ***Master universitari di I° e di II° livello***

Percorsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270 del 22 ottobre 2004), attivati dalle istituzioni universitarie e disciplinati dai regolamenti didattici di ateneo, finalizzati al conseguimento del titolo di Master universitario di I° o di II° livello (60 CFU), di cui al D.M. sopra richiamato.

- ***Dottorati di ricerca***

Percorsi di dottorato di ricerca in applicazione dell'art. 23 della L. 133/08, finalizzati allo sviluppo di progetti di ricerca concordati tra impresa e istituzione universitaria, da realizzare in osservanza dei vigenti ordinamenti nazionali (D.M. 270 del 22 ottobre 2004) e dei regolamenti didattici di ateneo.

Sezione 3
INDIRIZZI ORGANIZZATIVI E PRIORITÀ REGIONALI

3.1 Indirizzi organizzativi

L'intervento regionale per la definizione di un sistema di formazione, nell'ambito dell'apprendistato finalizzato all'acquisizione di titoli di studio superiori, si realizza in coerenza con i principi di cui alla L.R. n. 2/2007 e alla L.R. n. 4/2006. Gli indirizzi sui quali articolare la gestione delle attività formative prevedono:

- la valorizzazione dell'impresa quale soggetto in grado di interagire con il sistema universitario nell'ambito dell'apprendistato;
- la definizione di un sistema di offerta formativa fortemente innovativo, basato su significativi elementi di destrutturazione e flessibilità dei percorsi rispondenti a specifici requisiti di qualità;
- l'organizzazione della didattica basata su concreti elementi di interazione tra le funzioni proprie del tutore aziendale e le attività di formazione realizzate presso l'istituzione formativa;
- la contestualizzazione della formazione formale alla realtà dell'impresa e sviluppo di metodologie di apprendimento di tipo esperienziale all'interno dell'impresa medesima;
- la definizione di modalità di programmazione e realizzazione di metodologie basate su una reale integrazione tra impresa e istituzione formativa e su un effettivo valore aggiunto rispetto alle attività formative previste dalla programmazione ordinamentale degli atenei.

3.2 Priorità regionali

Al fine di sostenere e promuovere il processo di *"sperimentazione di conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi e servizi"* l'azione progettuale degli interventi formativi dovrà prioritariamente essere riferita alle *aree scientifiche e tecnologiche* indicativamente di seguito riportate:

- mobilità intelligente e sostenibile
- logistica avanzata
- tracciabilità dei prodotti
- industrie creative e multimediali
- trasformazione e tutela del territorio e beni culturali
- aerospazio
- sicurezza ambientale
- agro-alimentare
- servizi sanitari avanzati
- scienze della vita e biotecnologie
- nanotecnologie e processi di produzione avanzati
- nuovi materiali
- energie alternative

L'I.C.T. è considerato "fattore trasversale" ed è quindi riconducibile all'interno di ciascuna delle aree sopraelencate.

3.3 Integrazione dei principi orizzontali previsti dai Regolamenti comunitari

Sviluppo sostenibile

Nel 2006, la Nuova Strategia dell'UE in materia di Sviluppo sostenibile, conferma e rafforza i concetti già espressi in precedenti documenti ed in particolare ribadisce la trasversalità dello sviluppo sostenibile quale obiettivo dell'Unione Europea.

Con particolare interesse per i temi legati al Fondo Sociale Europeo, il documento sottolinea il ruolo dell'informazione e dell'educazione delle cittadine e dei cittadini, invitando a "Informare i cittadini in merito alla loro influenza sull'ambiente ed ai vari modi in cui possono operare delle scelte più sostenibili". In particolare, l'istruzione e la formazione professionale rappresentano una condizione fondamentale per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e dotare tutte le persone delle competenze essenziali necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile. Il successo nell'invertire le tendenze non sostenibili dipenderà, in ampia misura, dalla qualità dell'educazione allo sviluppo sostenibile a tutti i livelli di istruzione e formazione.

Pari opportunità

In coerenza con le indicazioni strategiche dell'UE, la Regione Piemonte ritiene prioritarie le politiche di pari opportunità e, come già in passato, intende dedicare il FSE al contrasto delle discriminazioni di genere e perseguire l'obiettivo di una società fondata su valori di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati.

Fatto salvo il principio del mainstreaming, è intenzione delle Regione Piemonte conferire continuità ad iniziative specifiche che assicurino la promozione di pari opportunità di genere e, più in generale, di accesso al lavoro in relazione alle diverse policy di intervento definite dal Regolamento (CE) n. 1081/2006.

Si considera al riguardo ineludibile, nell'ambito delle politiche educative, perseguire:

- una perequazione tra i generi nella scelta di percorsi che preludono percorsi professionali caratterizzati al maschile o al femminile, con particolare attenzione sia al linguaggio di genere che all'orientamento professionale;
- la valorizzazione di figure esperte di parità che operino a supporto delle politiche di conciliazione in relazione alle politiche formative e fungano da referenti in grado di supportare il pieno recepimento del principio di mainstreaming.

Le pari opportunità di genere e le pari opportunità in senso ampio, unitamente all'educazione allo sviluppo sostenibile, costituiscono elementi di priorità e trasversalità, pertanto le proposte progettuali devono evidenziare l'integrazione delle tematiche ad esse connesse.

Sezione 4
INDICAZIONI GENERALI SUI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

4.1 Tipologie di percorsi formativi

L'offerta formativa è organizzata mediante diverse tipologie di attività. Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i. presso unità locali di imprese site in Regione Piemonte, possono essere inseriti:

1) **in percorsi dedicati (**progettati ad hoc per apprendisti in possesso dei requisiti di scolarità previsti *)*, per quanto attiene:
   - *ai Master universitari di I° e II° livello;*
2) **in percorsi previsti nell'ambito della programmazione annuale universitaria**, per quanto attiene:
   - *ai Dottorati di ricerca.*

Con particolare riferimento ai percorsi di dottorato di ricerca la loro progettazione e realizzazione è anche improntata allo sviluppo di progetti di ricerca, concordati tra impresa e istituzione universitaria, da realizzarsi in osservanza dei vigenti ordinamenti nazionali (D.M. 270 del 22 ottobre 2004) e dei regolamenti didattici di ateneo.

4.2 Durata dei percorsi formativi

La durata dei percorsi formativi svolti all'interno ed all'esterno dell'impresa è indicata nei Bandi per le rispettive tipologie di attività formative in osservanza dei vigenti ordinamenti nazionali (D.M. 270 del 22 ottobre 2004) e dei regolamenti didattici di ateneo.

4.3 Governance del processo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i., gli aspetti che attengono alla formazione e alla durata dei contratti di apprendistato, sono definiti dalla Regione Piemonte in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e, laddove previsti percorsi di specifica competenza, con altri soggetti formativi coinvolti.

4.4 Aspetti finanziari

Il finanziamento delle attività formative riferite alle tipologie di percorsi di cui al precedente punto 4.1 è ammissibile unicamente per attività **"aggiuntive"** rispetto a quelle istituzionalmente svolte dai rispettivi atenei, e "**a carattere innovativo e/o sperimentale"**[2].

[2] Ai sensi di quanto precisato nella Nota citata della Commissione Europea ("Scheda Università").

Sezione 5
SOGGETTI ATTUATORI

Possono candidarsi alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione delle azioni di cui alla Sezione 2.2, gli atenei, o loro forme associative ai sensi della normativa vigente, abilitati al rilascio dei titoli di Master Universitario di I o II livello e Dottorato di ricerca. Dette istituzioni universitarie devono avere almeno una sede operativa sul territorio piemontese.

Sono inoltre considerati soggetti ammissibili alla presentazione delle proposte progettuali associazioni (nella forma del consorzio o dell'ATS) composte dagli atenei e da altri soggetti accreditati per la formazione superiore (macrotipologia "B") ai sensi della vigente normativa regionale.

Sezione 6
IMPRESE E ORGANISMI DATORIALI

Al fine di valorizzare e promuovere l'integrazione delle specifiche competenze ed esigenze delle imprese con le funzioni tipiche delle istituzioni universitarie è richiesto un coinvolgimento attivo delle imprese medesime. Tale coinvolgimento può essere esercitato anche da soggetti rappresentativi del sistema delle imprese quali consorzi o associazioni o enti ad esse collegate. Detti soggetti, e le singole imprese, aderiscono formalmente alle proposte progettuali presentate dagli atenei indicando anche i nominativi delle imprese interessate alle assunzioni in apprendistato per le diverse tipologie di percorsi formativi indicate nella precedente Sezione 4.1.

Sezione 7
DESTINATARI

I percorsi formativi sono rivolti ad apprendisti giovani e adulti anche di nazionalità non italiana, assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i., presso unità locali di imprese operanti sul territorio regionale ed in possesso dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alle diverse tipologie di percorsi, come di seguito indicate:

- ***Master universitari di I° e di II° livello***

Il percorso per il conseguimento di Master di I° livello è rivolto ad apprendisti con età inferiore ai 30 anni (al momento dell'assunzione), in possesso di laurea (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/04).

Il percorso per il conseguimento di Master di II° livello è rivolto ad apprendisti con età inferiore ai 30 anni (al momento dell'assunzione) in possesso di laurea magistrale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/04).

- ***Dottorati di ricerca***

Il percorso per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca è rivolto ad apprendisti con età inferiore ai 30 anni (al momento dell'assunzione) in possesso di idoneità al Dottorato di ricerca.

Sezione 8
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

8.1 Modalità di affidamento

La Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro provvederà, con propri atti, alla predisposizione di uno o più Bandi per l'affidamento e la realizzazione delle attività previste dalle tipologie formative indicate nella precedente Sezione 4.

Master Universitari di I° e II° livello

In coerenza con le indicazioni del Programma Operativo FSE 2007-2013 e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità, la selezione delle proposte progettuali relative ai Master Universitari di I e II livello presentate dai soggetti attuatori ammissibili verrà effettuata mediante procedure concorsuali di diritto pubblico ex art. 12 della Legge 241/1990 e s.m.i. (chiamata di progetti), alle quali segue la sottoscrizione di atti unilaterali di natura concessoria amministrativa.

La presentazione delle domande di finanziamento per la realizzazione delle attività riferite ai Master Universitari di I e II livello avverrà nel rispetto delle modalità previste da appositi Bandi.

Dottorati di ricerca

Per quanto attiene i Dottorati di ricerca, agli apprendisti verranno assegnati "buoni formativi"[3] con il valore di titoli di spesa utilizzabili unicamente per il finanziamento delle attività formative progettate e gestite dai soggetti titolari di percorsi già previsti nell'ambito della programmazione universitaria.

La richiesta di buoni formativi deve essere effettuata mediante la presentazione di progetti individuali, elaborati dai soggetti attuatori aventi titolo e corredati della dichiarazione di impegno dell'impresa all'assunzione dell'apprendista del quale viene indicato il nominativo.

La presentazione delle richieste di buoni formativi avviene entro i termini indicati nel Bando, in osservanza della durata dei rapporti di lavoro definita dalla Regione in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e, laddove previsti percorsi di specifica competenza, da altri soggetti formativi coinvolti.

8.2 Valutazione delle proposte progettuali

Master Universitari di I° e II° livello

La valutazione delle proposte progettuali relative ai Master di I e II livello si realizza nel rispetto di quanto previsto con la deliberazione n. 30-7893 del 21/12/2007 avente ad oggetto "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR.

A seguito della valutazione di merito vengono approvate le graduatorie delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per la valutazione delle proposte progettuali vengono adottate le "classi" ed i relativi "oggetti di valutazione" di seguito indicate:

Classe 1 - soggetto proponente;
Classe 2 - caratteristiche della proposta progettuale;
Classe 3 - rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo;
Classe 4 - sostenibilità.

[3] Cfr. quanto previsto dal Vademecum per la spesa del FSE.

La declinazione in oggetti e criteri di valutazione delle classi sopra indicate è definita con specifici atti della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

La Classe 5, "Prezzo", richiamata nella Deliberazione n. 30-7893 del 21/12/2007, non viene adottata in quanto i preventivi di spesa sono determinati sulla base di parametri predefiniti dall'Autorità di gestione.

Dottorati di ricerca

Il finanziamento dei buoni formativi per i percorsi di Dottorato di ricerca avverrà secondo tempi e modalità indicate nel Bando a seguito di istruttoria di ammissibilità dei soggetti e delle proposte progettuali ed in osservanza dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste di finanziamento, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La valutazione delle proposte progettuali presentate è affidata ai Nuclei di valutazione costituiti ai sensi della DGR n. 30-7893 del 21/12/2007.

Sezione 9
RISORSE FINANZIARIE

Per la realizzazione dei percorsi relativi alle tipologie formative individuate nel presente provvedimento è prevista, per il periodo 2010-2012, una disponibilità finanziaria pari ad € 9.000.000,00 (POR-FSE 2007-2013, Ob. 2, Asse I e IV, o risorse nazionali/regionali).

Specifiche della fonte di finanziamento POR-FSE 2007-2013, Ob. 2

Assi:	I - Adattabilità
	IV - Capitale umano
Obiettivi specifici:	a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori
	h) Elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con particolare attenzione all'orientamento
	l) Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione

Il riparto delle risorse finanziarie disponibili tra le tipologie formative individuate è definito indicativamente secondo la seguente articolazione:

- *Master universitari di I e II livello* € 6.000.000,00
- *Dottorati di ricerca* € 3.000.000,00

La Regione può ridefinire detto riparto sia sulla base della domanda di formazione per le due tipologie di percorsi sopra indicati, sia per estendere la sperimentazione a percorsi formativi per apprendisti, assunti ai

sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i., nell'aerea della formazione tecnica superiore (I.F.T.S. - Poli Tecnico Professionali - I.T.S.), in attesa della definizione del quadro normativo di riferimento.

La Regione, nel caso in cui si rendano disponibili quote aggiuntive di provenienza comunitaria, nazionale o regionale, con successivi atti e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari, ha facoltà di integrare le risorse per il finanziamento di ulteriori attività.

Aiuti di stato

Il finanziamento delle azioni formative previste dal presente atto non si configura come aiuto di stato ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Non è previsto alcun tipo di finanziamento alle imprese.

Sezione 10
AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA E MONITORAGGIO

10.1 Ammissibilità della spesa

I principi generali di ammissibilità della spesa sono desumili dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, dal Regolamento (CE) n. 1081/2006, dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 (GU n. 294 del 17/12/2008) relativo al "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione" in materia di ammissibilità della spesa.

A seguito delle modifiche regolamentari intervenute nel corso del 2009 (cfr. Reg. CE n. 396/2009), riguardanti le differenti modalità di determinazione dei costi ammissibili al contributo del FSE, la Regione, sulla base di una serie di verifiche tecnico-amministrative e gestionali in fase di definizione, può avvalersi dell'opzione di semplificazione che prevede l'adozione di costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari.

10.2 Monitoraggio

Considerato il carattere sperimentale delle attività, la Regione si impegna a monitorare l'efficacia delle azioni finanziate.
Le funzioni di monitoraggio sono affidate alla Cabina di regia regionale dedicata ai percorsi universitari, composta da rappresentanti della Regione e dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, dalle università e, laddove previsti percorsi di specifica competenza, da altri soggetti formativi coinvolti , nonché dall'Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 2/2007.

Sezione 11
DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotterà gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

Detti provvedimenti, da considerarsi a supporto della gestione delle attività di formazione per le apprendiste/i assunte/i ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i., sono finalizzati a rendere operativi gli indirizzi di cui al presente atto mediante la definizione:

- delle procedure di evidenza pubblica da adottare, nonché l'articolazione delle fasi di presentazione delle proposte progettuali in coerenza con la programmazione delle attività formative degli atenei;
- delle procedure per il controllo delle operazioni finanziate e della relativa *"manualistica"*;
- delle procedure necessarie per l'avvio di eventuali ulteriori sperimentazioni nell'ambito della formazione tecnico superiore (IFTS - Poli Tecnico Professionali - ITS) nonché per l'acquisizione di diplomi di scuola media superiore.

La Direzione, ove necessario, adotta ulteriori provvedimenti finalizzati all'attuazione del programma di interventi di cui al presente atto ivi compresa l'istituzione della cabina di regia regionale per la gestione dei percorsi di alta formazione in apprendistato.

Informazione e pubblicità

Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 ed in particolare la Sezione 1 "Informazione e pubblicità" definisce le modalità di redazione e attuazione del Piano di comunicazione redatto dall'autorità di gestione relativamente al Programma Operativo di cui è responsabile (FSE).

Si fa riferimento in particolar modo:
⇒ all'art. 5, che regola gli "Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari";
⇒ all'art. 8, che regola le "Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico";
⇒ all'art. 9, "Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione".

Negli avvisi pubblici devono sempre essere raffigurati i loghi della Regione Piemonte, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale.

Non saranno pertanto giudicate ammissibili le operazioni che non siano state selezionate sulla base di criteri conformi a quelli stabiliti dal Comitato di Sorveglianza e per le quali non sia possibile rispettare la normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità.